



Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno

D.L. 119/2014 / A.C. 2616

Dossier n° 62 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 9 settembre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2616
D.L.	119/2014
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno
Iter al Senato:	No
testo originario:	11
Date:	
emanazione:	22 agosto 2014
pubblicazione in G.U.:	22 agosto 2014
presentazione:	22 agosto 2014
assegnazione:	26 agosto 2014
scadenza:	21 ottobre 2014
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, II Giustizia
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge si compone di 11 articoli, organizzati in 4 capi.

Il capo I (articoli 1-4) contiene "Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive. In particolare:

- l'articolo 1 inasprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive, subordinando l'efficacia delle modifiche all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

- l'articolo 2 modifica la disciplina del cosiddetto D.A.SPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989;

- l'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 per modificarne le disposizioni relative al divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza e al divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari di DASpo, nonché per dettare ulteriori prescrizioni per le società calcistiche;

- l'articolo 4 interviene su diversi istituti e strumenti previsti dalla normativa vigente per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle partite di calcio, "dove le trasferte dei tifosi – chiarisce la relazione illustrativa – costituiscono uno dei principali momenti di rischio".

Il capo II (articoli 5-7) contiene "Disposizioni in materia di protezione internazionale". In particolare:

- l'articolo 5 modifica talune disposizioni del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato;

- l'articolo 6 reca misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale;

- l'articolo 7 interviene in favore di alcuni comuni siciliani, espressamente indicati, che

stanno sostenendo maggiori spese per fronteggiare il flusso migratorio in atto.

Il capo III (articoli 8 e 9) contiene "Disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno". In particolare:

- l'articolo 8 provvede all'ammodernamento del parco veicolare della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dell'equipaggiamento, delle strutture e degli impianti della polizia di Stato;
- l'articolo 9 reistituisce presso il Ministero dell'interno una commissione centrale e commissioni tecniche territoriali per l'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti.

Il capo IV, "Disposizioni finali", si compone degli articoli 10 (copertura finanziaria) e 11 (entrata in vigore).

Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge di conversione, all'esame della Camera in prima lettura, è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.

Il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 agosto 2014, è stato emanato e pubblicato in *Gazzetta ufficiale* a distanza di 14 giorni, il 22 agosto 2014

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il contrasto alla violenza in occasione di competizioni sportive è stato oggetto, in particolare, dei decreti-legge 24 febbraio 2003, n. 28 e 8 febbraio 2007, n. 8, entrambi modificati dal decreto in titolo.

All'**articolo 6**, riguardante il sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati:

- il comma 1 rinvia il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416;
- il comma 2 istituisce anche per il 2014 un Fondo volto a fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, già istituito per il 2013 con il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 129 (articolo 1, comma 2);
- il comma 3 corregge il riferimento al Fondo istituito dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, contenuto nella legge 27 dicembre 2013 n. 147 (articolo 1, comma 203).

L'**articolo 8**, comma 2 differisce dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2015 il termine dal quale i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare qualsiasi qualità personale ed i fatti che possono essere certificati da soggetti pubblici italiani. Tale termine, inizialmente fissato al 1° gennaio 2013 dall'articolo 17, comma 4-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, introdotto dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, è stato già differito al 30 giugno 2014 dall'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150.

L'**articolo 9** prevede la reintroduzione di commissioni consultive in materia di prodotti esplodenti soppresse a norma dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Collegamento con lavori legislativi in corso

La relazione per l'analisi tecnico-normativa segnala che: "In questa legislatura, per quanto concerne la disciplina riguardante l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (articolo 6 della legge n. 401 del 1989) risulta presentata una proposta di legge (atto Camera n. 613), assegnata e non ancora esaminata.

In relazione alla modifica recata all'articolo 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, in materia di cessione di titoli per l'accesso agli stadi e di tessere del tifoso, risultano presentati due progetti normativi (atti Camera n. 1862 e n. 2241), assegnati e non ancora esaminati.

Inoltre, è all'esame del Parlamento il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre», il quale prevede l'adozione di disposizioni di attuazione della direttiva 2013/32/UE, in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, e della direttiva 2013/33/UE, in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Il disegno di

legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed è attualmente all'esame del Senato (atto Senato n. 1519)."

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto reca misure in tre aree (il contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive; la protezione internazionale; la funzionalità del Ministero dell'interno), opportunamente raggruppate in altrettanti capi, le quali, secondo la relazione illustrativa, sono "riferite a fenomeni che [...] chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell'interno"; del complesso delle misure si dà comunque partitamente conto sia nell'intestazione del decreto sia nel preambolo.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Modifiche non testuali e disposizioni avulse da un idoneo contesto normativo

Il decreto-legge opera per lo più sulla vigente legislazione utilizzando correttamente la tecnica della novellazione. Fa eccezione l'**articolo 9**, che istituisce la Commissione consultiva centrale e Commissioni tecniche territoriali chiamate ad esercitare funzioni consultive (e le seconde anche prescrittive) in materia di disciplina dei materiali esplosivi. Tali commissioni, istituite – rispettivamente a livello centrale e provinciale – dagli articoli 53 e 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, erano state soppresse a norma dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. *Andrebbe valutata l'opportunità di introdurre tali disposizioni in un idoneo contesto normativo, magari specificando, con riguardo all'articolo 9, che si tratta della reintroduzione di organismi analoghi ad altri precedentemente soppressi.*

Ulteriori questioni di coordinamento

L'**articolo 4, comma 1, lettera a)** introduce, nell'ambito della legge 13 dicembre 1989, n. 401, l'articolo 7-*bis*.1, che attribuisce al Ministro dell'interno – "Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza" – la facoltà di disporre "il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico".

Andrebbe valutata l'opportunità di verificare se non sia necessario chiarire come si coordinino i poteri del Ministro dell'interno con quelli territorialmente circoscritti del Prefetto (derivati dalla generale competenza sull'ordine pubblico e la sicurezza riconosciutagli dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), anche eventualmente esplicitando questi ultimi nella citata legge n. 401 del 1989. La formulazione della nuova norma potrebbe, infatti, far pensare ad una misura di carattere generale con cui, per determinate partite considerate "a rischio" e specificamente indicate nel decreto del Ministro (per pregressi episodi di violenza tra opposte tifoserie) è chiuso per un massimo di 2 anni il settore ospiti di alcuni stadi. Poiché tale misura, valida solo per determinate partite, è già nella competenza dei prefetti, l'intervento con decreto del ministro parrebbe essenzialmente giustificato dalla valenza biennale della misura stessa.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Con riguardo alle disposizioni in materia di manifestazioni sportive e di protezione internazionale, il preambolo del decreto, *in modo inusuale* (un'analoga annotazione è rinvenibile nel parere sul decreto-legge n. 180/2008, espresso, nel corso della XVI legislatura, il 4 dicembre 2008) non evidenzia il carattere straordinario delle circostanze di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge, come invece richiede l'articolo 15, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo cui i decreti-legge recano "l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione";

All'**articolo 9, comma 1**, *andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare* che le Commissioni tecniche territoriali di cui si prevede (nuovamente) l'istituzione interessano il livello provinciale, come specificato nella relazione illustrativa.